



LEGGE 23 febbraio 1956, n. 7.

Disciplina del commercio e impiego delle sostanze aventi azione stupefacente. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 febbraio 1956:

Art. 1.

La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo e alla vigilanza dell'Ufficio Governativo di Igiene e Sanità, che la esercita a mezzo dei propri organi centrali e degli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica.

Art. 2.

Le sostanze stupefacenti sono quelle definite al Capitolo 1°, art. 1 della Convenzione Internazionale per limitare la fabbricazione e regolamentare la distribuzione degli stupefacenti firmata a Ginevra il 13 luglio 1931, resa esecutiva in questa Repubblica con decreto 11 maggio 1933, n. 8.

Ad esse vanno aggiunti gli eteri dell'acido metilfenilperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici, e tutte le altre sostanze ad azione stupefacente che risulteranno da apposito elenco pubblicato di volta in volta a cura dell'Ufficio di Igiene e Sanità.

Art. 3.

La coltivazione del papavero (*papaver somniferum* L.) o di altre piante dalla quali si possono ricavare sostanze comprese nell'elenco degli stupefacenti e la estrazione di oppio grezzo o di altre droghe dalle piante che le contengono, è proibita.

Art. 4.

Chiunque effettui la coltivazione, la raccolta o la estrazione di cui sopra, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 5.

E' proibita pure la produzione dell'oppio officinale e degli altri stupefacenti.

Chiunque produca oppio officinale od altri stupefacenti è punito con la reclusione da 2 a 7 anni e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 3.000.000.

Art. 6.

E' proibito importare, esportare, ricevere per il transito, commerciare a qualsiasi titolo, impiegare o comunque detenere oppio grezzo, foglie o pasta di coca od altre droghe, sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti, salvo ottenere specifica autorizzazione da parte del Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato, sentito il parere del Direttore dei Servizi Sanitari e con le opportune garanzie da stabilirsi dallo stesso Congresso di Stato nei casi di impiego a scopo industriale.

Dall'obbligo della autorizzazione sono escluse le farmacie, sia per quanto riguarda l'acquisto degli stupefacenti che la vendita o la somministrazione delle sostanze e dei preparati suindicati in dosi e forma di medicamento.

Chiunque, senza autorizzazione, acquisti, venda, ceda, esporti, importi, passi in transito, procuri ad altri, impieghi o comunque detenga sostanze o preparati indicati nell'elenco degli stupefacenti è punito con la reclusione da 3 a 8 anni e con l'ammenda da L. 300.000 a L. 4.000.000.

Art. 7.

Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, mette o procura che altri metta illecitamente in commercio stupefacenti, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'ammenda da L. 500.000 a L. 5.000.000.

Art. 8.

La Direzione dei Servizi Sanitari esercita il controllo sulla quantità delle materie prime ad azione stupefacente, sulla quantità di stupefacenti prodotti o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro destinazione, con speciale riguardo alla ripartizione quantitativa per l'immissione al commercio.

La Direzione dei Servizi Sanitari può richiedere alle imprese autorizzate al commercio degli stupefacenti, in qualsiasi momento, notizie e dati che debbano essere forniti entro il tempo stabilito.

Chiunque non fornisca entro il termine di tempo stabilito l'informazione richiesta o fornisca dati inesatti ed incompleti, è punito con la multa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 9.

La vendita e la somministrazione degli stupefacenti in dosi o forma di medicamento deve essere effettuata dal farmacista con l'obbligo di accertarsi dell'identità dell'acquirente, che non deve essere di età inferiore a 18 anni, e di prendere nota degli estremi di riconoscimento in calce alla ricetta.

Il farmacista deve vendere e somministrare gli stupefacenti soltanto su presentazione di prescrizione medica e nella quantità prescritta e non altrimenti che in pomata o in soluzione o in altra preparazione farmaceutica nella quale la sostanze deve essere incorporata nell'eccepiante.

Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta secondo le disposizioni stabilite nell'art. 11 della presente legge, di annotare sulla ricetta la data di spedizione, di registrare la prescrizione nel registro copia ricette e di conservare la prescrizione stessa in originale.

Il contravventore alle disposizioni stabilite dai precedenti commi è punito con la prigionia da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da L. 50.000 a L. 600.000, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Nei casi di recidiva si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 10.

Le pene di cui al penultimo comma dell'art. 6 si applicano anche a carico del medico o del veterinario che, allo scopo di favorire l'abuso degli stupefacenti, rilascia prescrizioni contenenti stupefacenti, senza che vi sia necessità curativa od in proporzioni superiori ai bisogni della cura.

Art. 11.

I medici chirurghi, i veterinari che prescrivono comunque stupefacenti, debbono indicare pienamente nelle ricette, che dovranno essere scritte con mezzo indelebile, il cognome, il nome ed il domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano, ovvero del proprietario dell'animale ammalato; segnarvi in tutte le lettere la dose della sostanza prescritta e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporre sulla prescrizione stessa la data e la firma, salvo le ulteriori disposizioni prescritte nel regolamento.

Le prescrizioni fatte da medici di enti assistenziali debbono essere redatte in doppio esemplare, uno dei quali deve essere rimesso dal farmacista all'ente interessato con la dicitura stampigliata: "Già spedito il giorno".

I direttori di ospedali, ambulatori, istituti di cura in genere, case per gestanti ed i titolari di gabinetti per l'esercizio delle professioni sanitarie possono rilasciare prescrizioni per acquistare stupefacenti nella quantità occorrente per i normali bisogni degli ospedali, ambulatori, case di cura e gabinetti predetti, senza l'indicazione prescritta nel primo comma del presente articolo. Essi debbono però tenere un registro di carico e scarico delle sostanze preparate acquistate, nel quale devono specificare l'impiego degli stupefacenti stessi.

Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il contravventore alle norme del presente articolo è punito con la multa da L. 10.000 a L. 50.000.

Art. 12.

Il sanitario che visita ed assiste la persona affetta da intossicazione prodotta da sostanze stupefacenti, deve farne denuncia entro due giorni alla Gendarmeria, la quale ne darà immediata comunicazione alla Direzione dei Servizi Sanitari.

Il contravventore sarà punito con la multa da L.10.000 a L. 50.000.

Nel caso di recidiva si applica la prigionia fino ad un anno e si applica anche la sospensione dall'esercizio della professione per una durata pari a quella della pena inflitta.

Art. 13.

Per le ipotesi previste dall'art. 10 della presente legge è obbligatorio il mandato di cattura.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore alla data della sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 febbraio 1956 (1655 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Primo Bugli - Giuseppe Maiani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

D. Morganti

(1) Già separatamente pubblicata alla data di promulgazione.